



# CITTA' DI COSENZA

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

### Deliberazione n. 96 del 26/07/2023

**Oggetto:**

Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale - Accertamento inammissibilità da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Calabria - Richiesta al Ministero dell'Interno di misure urgenti di risanamento ex art.268 del tuel

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di luglio, a partire dalle ore 15.30, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Virginia Milano, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti.

Stante l'assenza del Sindaco, Francesco Alessandro Caruso, assume la presidenza il Vice Sindaco Maria Pia Funaro:

		<i>Presente Assente</i>	
<i>Maria Pia Funaro (FF.Sindaco)</i>	<i>Vice Sindaco</i>	X	-
<i>Massimiliano Battaglia</i>	<i>Assessore</i>	X	-
<i>Veronica Buffone</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Damiano Cosimo Covelli</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Francesco De Cicco</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Maria Teresa De Marco</i>	<i>""</i>	-	X
<i>Francesco Giordano</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Giuseppina Rachele Incarnato</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Pasquale Sconosciuto</i>	<i>""</i>	X	-

## LA GIUNTA

**RITENUTA** la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

**Letta ed esaminata** la proposta di deliberazione (n. 118/2023) che si riporta integralmente:

Settore 13 - PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO - SOCIETA'  
PARTECIPATE

-----

Proponente Giuseppe Bruno (Resp.Sett.)

### PREMESSO:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18.10.2022 il comune di Cosenza ha:

- dato atto dell'impossibilità di ripristinare i necessari equilibri finanziari ed, in particolare, di ripianare il disavanzo accertato con l'approvazione dell'ultimo conto consuntivo del 2021, determinato in – 23.885.932,99 con la deliberazione del C.C. n. 21/2022, entro i termini previsti dall'art. 188 e con gli strumenti ordinari di cui agli art. 193 e 194 del D.lgs. n. 267/00;
- fatto ricorso, al fine di ripianare il disavanzo di cui al punto precedente e per il pieno e tempestivo ripristino degli equilibri di bilancio, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per la durata massima di anni 10;
- demandato alla Giunta Comunale e, per essa, al Dirigente del Servizio Finanziario, coadiuvato da tutti gli altri Dirigente dei Settori di staff e di line, con il coordinamento del Segretario Generale, il compito di predisporre il piano di riequilibrio di cui al punto precedente;
- riservato a successiva deliberazione l'approvazione del piano predisposto entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione, contenente le misure per il recupero del disavanzo e per il ripristino del pieno riequilibrio finanziario;
- riservato a successiva deliberazione l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, propedeutico all'adozione del piano di riequilibrio e contenente le misure programmate per il ripiano del disavanzo in relazione al primo triennio del più lungo arco temporale decennale di riferimento del piano, nonché della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- deliberato di trasmettere la deliberazione, entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria ed al Ministero dell'Interno;

-che con successiva deliberazione n. 31, assunta in pari data, il Consiglio Comunale:

- dato atto che con propria precedente deliberazione è stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per la durata massima di anni 10, al fine di ripianare il disavanzo accertato con la deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo 2021 (del. C.C. n. 21/2022) e per il pieno e tempestivo ripristino degli equilibri generali di bilancio;
- approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024
- dato atto che il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024 contiene, nella Sezione Strategica, le Linee di programmatiche di questa Amministrazione insediatasi nel mese di novembre 2021;

- approvato il Bilancio di previsione 2022-2024, comprensivo degli allegati di legge
- dato atto che al bilancio di previsione 2022-2024, per ognuna delle tre annualità 2022-2023-2024, viene applicata, prima di tutte le spese, una quota di disavanzo pari ad 1/10 dello stesso, sulla base di un'ipotesi di piano di riequilibrio decennale ex art 243 bis del TUEL;
- dato atto, altresì, che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta in equilibrio al netto delle rimanenti sette quote di disavanzo da ripianare nel redigendo piano di riequilibrio decennale ex art 243 bis del TUEL;
- accertato, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e fatto salvo quanto precisato al punto precedente in tema di ripiano del disavanzo accertato con il bilancio consuntivo 2021 e di ripristino dello stabile equilibrio generale di bilancio nell'arco temporale decennale, il permanere degli equilibri di bilancio all'attualità nonché alla data del 31.12.2022, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economicofinanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale dando atto, nelle premesse della citata deliberazione che:

- nel corso della redazione finale del piano pluriennale di riequilibrio è intervenuta la legge di Bilancio 2023, n. 197/2022, che all'art. 1, comma 789 ha introdotto rilevanti novità per gli enti locali in condizioni di dissesto, quale attualmente si trova il Comune di Cosenza a seguito della deliberazione del C.C. n. 51/2019;
- che, in particolare, il citato art. 1, comma 789 della Legge di Bilancio per il 2023, ha modificato l'art. 255, comma 10, del D.lgs. n. 267/00, stabilendo, in via definitiva, che *“non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206”*;
- che con tale ultima disposizione viene superato il diverso principio, stabilito in via giurisprudenziale, della riconducibilità al dissesto del debito del FAL, statuito con deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 8/SEZAUT/2022/INPR del 27.06.2022;
- che tale normativa sopravvenuta comporta per il Comune di Cosenza un incremento delle passività da ripianare al 1° gennaio 2023 di oltre € 95 milioni, a motivo della necessaria riesposizione nel bilancio 2022 appunto delle quote di Fal ancora da rimborsare (tenuto conto della modalità di contabilizzazione previste dall'art. 52 del Dl. n. 73/2021 e di quanto disposto dalla Sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021, senza peraltro aver avuto la possibilità di accedere al contributo pubblico previsto dal citato art. 52), e una diminuzione del risultato di competenza di parte corrente 2022 di oltre € 16 milioni, per l'impossibilità di mantenere a bilancio l'accertamento di entrata 2022 dei crediti vantati e ritenuti legittimamente esigibili fino al 31 dicembre 2022 nei confronti dell'Organismo straordinario di liquidazione in relazione al pagamento delle quote di restituzione Fal per gli anni 2020 e 2021 e 2022 sostenuto direttamente dal Comune (a valere sul

proprio bilancio “in bonis”), ritenendo tali quote al momento del pagamento a carico e di competenza Osl, anche in forza della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 8/SEZAUT/2022/INPR del 27.06.2022 cit.;

- che la massa passiva da ripianare con il piano di riequilibrio deve essere aumentata, altresì, del valore di 70 milioni di euro, oltre interessi, stante la necessità di accensione di un nuovo mutuo nell'annualità 2024, per il pagamento dei debiti pregressi del dissesto ancora in corso e secondo specifica relazione/riciesta dell'O.S.L., in atti, attualmente in carica presso l'Ente;
- che nel rispetto di quanto previsto all'art. 243-bis, comma 5-bis del D.lgs. n. 267/00 e a seguito della quantificazione finale della massa passiva da ripianare, la durata del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere rideterminata e prevista in 20 anni, in quanto il rapporto tra le passività da ripianare con il Piano di riequilibrio, pari ad € 148.135.320,37, e l'ammontare degli impegni di cui al Tit. I della spesa risultante dal Rendiconto 2021 (Rendiconto dell'anno precedente a quello della Deliberazione di ricorso al Piano, approvato in data 22 luglio 2022, con Deliberazione Consiglio Comunale n. 21/2022), pari ad € 93.706.639,04, è del 158%;

**CONSIDERATO** che, per le motivazioni indicate al punto precedente ed analiticamente riportate nella deliberazione n. 3 del 17.01.202, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto secondo le disposizioni contenute all'articolo 243.bis del decreto legislativo n. 267/2000, è stato approvato dando atto che lo stesso ha la durata di 20 anni a partire dall'annualità 2022 e fino al 2041 e comprende il ripiano della massa passiva quantificata in complessivi € 148.135.320,37 - di cui € 95.330.944,90 per ricostituzione FAL – ex art. 1, comma 789, Legge di Bilancio 2023 - oltre € 70.000.000,00, oltre interessi, per la contrazione del mutuo necessario alla liquidazione della massa passiva del dissesto dell'ente;

#### **RILEVATO:**

- che la predetta deliberazione è stata inviata, nei termini di legge, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la Finanza Locale, unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e degli annessi allegati;
- che il Ministero dell'Interno ha trasmesso alla Corte dei Conti la relazione istruttoria ex art. 243 quater in data 07.06.2023 significando “*Ferma restando la competenza della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti sulla valutazione dell'ammissibilità del piano presentato ... e della idoneità e congruenza delle misure di risanamento individuate dall'ente, rispetto all'obiettivo del riequilibrio economico e finanziario, si rileva, per quanto osservato nel corpo della presente relazione, che il comune di Cosenza ha presentato un Piano in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e con le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei Conti*”;
- la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria – nell'Adunanza pubblica del 20.07.2023, ha accertato l'inammissibilità del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Cosenza *“stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 243 bis e ss. del TUEL e la sussistenza di quelli di cui agli art. 268 e 268 bis del medesimo testo unico”*;
- che il dispositivo della deliberazione di inammissibilità è stato notificato al Comune di Cosenza in data 21.07.2023 con nota assunta al protocollo dell'ente al n. 55478 del 21.07.2023;
- che, alla data odierna non sono note le motivazioni fondanti l'inammissibilità del piano;

**RILEVATO**, dalla lettura del solo dispositivo della deliberazione citata, che la Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, nell'accertare l'inammissibilità del Piano di riequilibrio finanziario non rinvenendo i presupposti di cui agli artt. 243 bis e ss. del TUEL, rinvia la gestione delle casistica di specie agli artt. 268 e 268 bis del TUEL, norme, fino ad oggi, rimaste prive di alcuna concreta e pratica applicazione anche, in virtù, dell'alea connessa al correlato impianto dispositivo che non tipizza specifiche procedure esecutive attivabili dai competenti organi ministeriali strumentalmente al ripristino degli equilibri finanziari;

**LETTO** l'art. 268 del TUEL, cui la sezione regionale rinvia, norma che delinea, al comma 2, una particolare procedura: *“Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della **Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali**, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34”*;

**CONSIDERATO** che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, in sede di istruttoria del Piano di Riequilibrio Finanziario del Comune di Cosenza, **avrebbe potuto**, in applicazione dell'art 268, comma 2 del TUEL, rinvenendone i presupposti e valutata la specifica situazione, proporre al Ministro dell'Interno l'adozione di interventi, anche di tipo derogatorio, volti a stabilire e definire le necessarie misure di risanamento;

**CONSIDERATO, peraltro**, che sono ormai molto frequenti, nel panorama contabile degli enti locali, i comuni che registrano, in costanza di dissesto finanziario, il costituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193 e seguenti del Tuel e che la ragione del moltiplicarsi di tali situazioni finanziarie è in larga parte imputabile alla mancata riscrittura del TUEL, con specifico riferimento alle norme sulla gestione dei dissesti ad oggi prive di coerenza ed interconnessione con l'impianto normativo afferente alla contabilità armonizzata;

**CONSTATATO**, che tale mancato coordinamento tra norme determina, in casi come quello di specie, il verificarsi di gravi “stalli” operativi che rischiano concretamente di pregiudicare il funzionamento degli enti sospendendone, nelle more degli auspicabili quanto necessari chiarimenti ed interpretazioni, l'operatività nella erogazione dei servizi pubblici locali, con ricadute pesanti sulla collettività amministrata anche in termini di imprevedibili e pericolosi risvolti sociali;

**ATTESO** che l'inammissibilità di un piano approvato in costanza di squilibri non ordinariamente sanabili, impedisce l'adozione di bilanci in equilibrio e decreta gestioni provvisorie non in grado di garantire la continuità dei servizi istituzionali con gravi danni al tessuto socio economico amministrato;

**CONSIDERATO** che, con l'intervenuta delibera della Corte dei Conti Calabria, si dovrebbe sospendere l'iter di risanamento avviato dal Comune di Cosenza, senza una precisa prospettiva ed una definita linea di interventi da parte del Ministero, lasciando cadere un Comune capoluogo di provincia in un limbo normativo la cui “risoluzione”, data la relativa “unicità” della casistica e l'effettivo vuoto procedimentale, richiederebbe tempi indefiniti;

**VISTO** il comunicato stampa del 25.07.2023 pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Finanza locale nel quale si comunica:

- che la Cosfel, in data 25.07.2023, ha esaminato, con esito favorevole, le richieste dei comuni di Vibo Valentia e Gioia Tauro, concernenti l'adozione di misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art.268, comma 2, del Tuel, per il ripiano del disavanzo ricostituito successivamente all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato;
- che tali richieste erano pervenute dai Comuni interessati con riferimento alla sentenza della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione – n.4/2023/EL;
- che, a fronte di tali richieste, la Cosfel ha individuato alcune misure che dovranno essere adottate dai suddetti Enti e realizzate in un arco temporale non superiore ai venti anni;

**RITENUTO** opportuno, alla luce dell'iter di cui al punto precedente e relativo a situazioni del tutto analoghe a quella del Comune di Cosenza, avviare, senza indugio, lo stesso percorso intrapreso dai Comuni di Vibo Valentia e Gioia Tauro finalizzato ad ottenere dal Ministro dell'Interno le misure necessarie ed urgenti di risanamento in applicazione dell'art. 268, comma 2 del TUEL;

**CONSIDERATO**, pertanto, necessario, inoltrare ai competenti organi ministeriali apposita istanza ad oggetto “Art. 268, comma 2, D.lgs 267/2000 - Richiesta misure necessarie per il risanamento finanziario del comune di Cosenza.”;

**CONSIDERATO** che in data 17.07.2023, prima che intervenisse la delibera della Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Calabria di accertamento di inammissibilità del PRFP di questo Comune, la Giunta ha deliberato l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023/2025, essendo stabilito dal legislatore quale termine ultimo per l'approvazione del documento contabile previsionale il 31.07.2023;

**RILEVATO** che, alla luce della predetta delibera e del citato comunicato stampa ministeriale, la conferenza dei capigruppo si è determinata per il ritiro del punto all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per il 28.07.2023, relativo all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

**ATTESO** che tale determinazione trova la sua ragione giustificatrice nella vagliata e condivisa opportunità di chiedere ed ottenere, propedeuticamente all'approvazione del Bilancio 2023-2025, l'indicazione da parte del Ministro, su proposta della Cosfel, delle misure necessarie per il risanamento dell'Ente;

**CONSIDERATO**, peraltro:

- che la dichiarata inammissibilità del piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti determina, come già detto, un grave pregiudizio per l'Ente in termini di assoluta inoperatività soprattutto in considerazione della scadenza al 31.07.2023 del termine stabilito dal legislatore per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e conseguente applicazione, in mancanza di un documento contabile approvato dal competente organo, dell'assai gravoso regime della gestione provvisoria disciplinato dall'art. 163, comma 2, del TUEL;
- che, pertanto, l'intervento del Ministro volto alla prescrizione delle misure necessarie per il risanamento dell'Ente, risulta quanto mai urgente ed improcrastinabile onde consentire al Comune di Cosenza di dotarsi dello strumento contabile previsionale in linea con quanto contenuto nelle indicazioni e prescrizioni che il Ministro avrà cura di fornire;

**RITENUTO**, comunque, opportuno che l'Ente, attesa l'effettiva urgenza, si riservi di valutare ogni ulteriore ed eventuale azione volta a garantire la tutela del prioritario interesse alla continuità nell'espletamento delle funzioni fondamentali e nell'erogazione dei servizi essenziali onde assicurarne i livelli minimi, non esclusa l'approvazione di uno schema di bilancio previsionale da adottarsi in via cautelativa e coerente con l'ipotesi di ripiano del disavanzo in un arco temporale ventennale, in caso di non tempestivo intervento ministeriale;

Si propone all'on.le Giunta di deliberare quanto segue

per quanto espresso in narrativa, che, integralmente richiamato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di

- 1) inoltrare ai competenti organi ministeriali apposita istanza ad oggetto "Art. 268, comma 2, D.lgs 267/2000 - Richiesta misure necessarie per il risanamento finanziario del comune di Cosenza.";
- 2) riservarsi, attesa l'effettiva urgenza, la valutazione di ogni ulteriore ed eventuale azione volta a garantire la tutela del prioritario interesse alla continuità nell'espletamento delle funzioni fondamentali e nell'erogazione dei servizi essenziali onde assicurarne i livelli minimi, non esclusa l'approvazione di uno schema di bilancio previsionale da adottarsi in via cautelativa e coerente con l'ipotesi di ripiano del disavanzo in un arco temporale ventennale, in caso di non tempestivo intervento ministeriale;
- 3) rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**Visto** che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

***Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:***

---

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Cosenza 26/07/2023

Il Direttore di Settore

F.to Giuseppe Bruno

---

---

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Cosenza 26/07/2023

Il Direttore di Settore

F.to Giuseppe Bruno

---

**RITENUTO** che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

### **DELIBERA**

per quanto espresso in narrativa, che, integralmente richiamato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di

- 1) inoltrare ai competenti organi ministeriali apposita istanza ad oggetto "Art. 268, comma 2, D.lgs 267/2000 - Richiesta misure necessarie per il risanamento finanziario del comune di Cosenza.";
- 2) riservarsi, attesa l'effettiva urgenza, la valutazione di ogni ulteriore ed eventuale azione volta a garantire la tutela del prioritario interesse alla continuità nell'espletamento delle funzioni fondamentali e nell'erogazione dei servizi essenziali onde assicurarne i livelli minimi, non esclusa l'approvazione di uno schema di bilancio previsionale da adottarsi in via cautelativa e coerente con l'ipotesi di ripiano del disavanzo in un arco temporale ventennale, in caso di non tempestivo intervento ministeriale;
- 3) rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

La presente Delibera viene resa Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134/4 del D.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco

F.to Maria Pia Funaro

---

Il Segretario Generale

F.to Virginia Milano

---



# CITTA' DI COSENZA

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 27/07/2023 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. II DIRETTORE DEL SETTORE  
2 - AFFARI GENERALI

F.to MATILDE FITTANTE

Cosenza 27/07/2023

---

**- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -**  
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 27/07/2023

F.to VIRGINIA MILANO

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_